



Decreto 27 aprile 1993 n.69 (pubblicato il 30 aprile 1993)

Igiene e sanità del personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari ed alle operazioni di trasporto.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art.5 della Legge 29 ottobre 1992 n.85;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.12 del 13 gennaio 1993;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

(Libretto di idoneità sanitaria)

Il personale addetto alla produzione, preparazione manipolazione e vendita di sostanze alimentari, ivi compresi i conduttori di esercizio ed i suoi famigliari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nell'esercizio stesso, destinato anche temporaneamente ed occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'Art. 8 della Legge 29 ottobre 1992 n.85, rilasciato dal Dirigente del Servizio Medicina di Base previa visita medica ed accertamenti idonei a stabilire che il richiedente non sia affetto da una malattia infettiva contagiosa o da malattia comune trasmissibile ad altri, o sia portatore di agenti patogeni.

Il libretto di idoneità sanitaria ha validità di un anno ed è requisito obbligatorio per il rilascio del nulla osta.

Presso la Dirigenza della Medicina di Base è istituito apposito schedario tenuto costantemente aggiornato.

Il Dirigente del Servizio di Medicina di Base può disporre in ogni momento accertamenti sullo stato sanitario del personale ed adottare i provvedimenti che ritenga necessari ai fini della tutela della salute pubblica.

Art.2

(Vaccinazione del personale)

Il personale di cui all'articolo precedente deve essere sottoposto a tutte le vaccinazioni, nonché ad ogni altro trattamento di profilassi, che siano ritenuti utili dal Dirigente del Servizio di Medicina di Base a salvaguardia della salute pubblica.

Art.3

(Accertamenti sanitari preventivi)

Le visite mediche per il rilascio del libretto di idoneità sanitaria, quelle per il rinnovo, come pure quelle eseguite nell'ambito dell'attività di controllo, sono effettuate dal Dirigente del Servizio di Medicina di Base o da Medici dipendenti dal Servizio di Medicina di Base appositamente delegati.

Art.4

(Caratteristiche del libretto di idoneità sanitaria)

Il libretto di idoneità sanitaria viene distribuito gratuitamente entro un anno dall'entrata in vigore del presente Decreto.

Nel libretto devono essere annotati:

- a) la data ed i risultati della prima visita di accertamento e delle indagini complementari a tale scopo eseguite;
- b) la data ed i risultati delle visite mediche di controllo o per il rinnovo del libretto nonché delle relative indagini complementari;
- c) la data delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative praticate, il tipo di vaccino usato, la via di somministrazione e le eventuali reazioni.

Art.5

(Prescrizioni supplementari e garanzie richieste in caso di malattia del personale)

I libretti di idoneità sanitaria del personale debbono essere conservati sul posto di lavoro a cura del titolare o conduttore dell'esercizio, i quali hanno altresì l'obbligo di presentarli ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

I titolari o conduttori dell'esercizio hanno l'obbligo di segnalare immediatamente alla Dirigenza del Servizio di Medicina di Base i casi certi o sospetti di malattie infettive e contagiose del personale dipendente per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenziali, ivi compresa l'eventuale sospensione dell'attività lavorativa.

Art.6

(Norme relative a personale frontaliero italiano)

Tutti i libretti di idoneità sanitaria prodotti dal Servizio Sanitario Nazionale Italiano per lavoratori frontalieri conservano la loro validità e vanno aggiornati e tenuti secondo le norme di cui al presente Decreto.

Art.7

(Norme relative a personale di Paesi terzi, frontaliero o non, di nazionalità non italiana)

Tutti i lavoratori provenienti da Paesi terzi di nazionalità non italiana sono obbligati al rispetto delle norme previste dal presente Decreto.

Il Dirigente del Servizio di Medicina di Base può disporre accertamenti sanitari particolari e supplementari al fine di salvaguardare la salute pubblica.

Art. 8

Le disposizioni di cui al presente Decreto entrano in vigore il 1° giugno 1993.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 aprile 1993/1692 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Patricia Busignani - Salvatore Tonelli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari